

# Le Popolazioni Germaniche ed il Diritto Romano

di [Enrico Pantalone](#)

Il diritto romano ebbe una grande importanza in tutto quello che sarà successivamente il futuro territorio europeo se guardiamo al periodo delle invasioni barbariche o comunque al periodo in cui tali popolazioni si stabilirono all'interno del limes.

Lo studio sul come queste popolazioni vennero a stabilirsi entro il sistema istituzionale-amministrativo governato dai romani è importante proprio perché esso si costruisce dalle condizioni di mutuo accordo tra le parti che vennero accettate e che non potevano non avere riflessi sul diritto pubblico vigente proprio per l'impatto che ebbero rispetto ai rapporti con chi abitava da sempre nell'Impero ed era di diritto cittadino romano.

Del resto se guardiamo alle prime invasioni, Odoacre esercitava chiaramente le funzioni imperiali, sia in campo civile e del suo diritto, sia nel campo giudiziario e del suo diritto, sia su quello commerciale e del suo diritto: in più lui ed i giudici del suo apparato militare s'arrogavano il diritto di dibattere le controversie tra un militare ed un civile mentre al tempo romano classico questo non poteva succedere perché il tribunale era in ogni modo ordinario.

Il magistrato civile, baluardo estremo della latinità, era e restava romano comunque dato che nessuno tra i nuovi padroni era in grado di garantire continuità oppure anche quando vi fosse questa possibilità si preferiva non insistere troppo contando soprattutto sulla forza del proprio esercito come garante da controbilanciare.

Quanto fu forte il potere esercitato nel civile da parte dei militari barbarici lo si vide subito nell'utilizzo del *salgammum*, pratica riportata in vita proprio in quel periodo da Odoacre.

Il *salgammum* era un'imposta o esazione del tutto arbitraria ed abusiva, tutti gli imperatori s'erano sempre opposti durante il loro mandato a questa pratica che dava la possibilità alle truppe occupanti di esigere un terzo delle aree ad uso abitativo, cioè in pratica d'installare il loro quartiere generale in maniera stabile presso una villa o una fattoria non pagando nulla al proprietario terriero a cui rimaneva solamente la scelta del suo terzo dove abitare mentre i militari sceglievano tra le altre due rimanenti (e dobbiamo pensare ai pesanti soprusi che dovevano esserci anche in questo caso).

Questa pratica, quella del *salgammum*, era perfettamente legale al contrario tra le popolazioni germaniche, proprio per l'idea che essi avevano d'avversario vinto, in altre parole l'assoggettamento senza nessuna possibilità di replica o di ribellione e quindi anche la terra, la villa poteva essere oggetto d'esproprio senza titubanze.

Al contrario, greci e romani cercavano pur nel dominio e magari nell'arroganza del vincitore di trovare il modo giuridico meno violento d'ottenere qualcosa, una giustificazione plausibile o una dimostrazione meno palese di forza, tra i germanici questo concetto non esisteva e lo si vide proprio nell'acquartieramento delle truppe che generò malcontento e confusione sul territorio imperiale pur sostanzialmente derivando da un'usanza romana e dalla normativa in uso dalle legioni.

Non a caso il diritto impostato dai germanici fece proprio ed utilizzò con immediatezza tutto ciò che di valido (per i nuovi venuti ovviamente) era dal sistema di leggi romane che garantivano al militare un trattamento in fatto di disposizioni diverso da quello che normalmente avveniva per un civile (il cosiddetto *ius militare*).

L'alienazione dalla giurisdizione civile garantiva al legionario la protezione ed il giudizio del suo solo comandante e capo militare e questo significava mettersi al riparo da molte e possibili interferenze del tribunale ordinario anche in caso di reato grave e ripetuto.

Appare chiaro quindi come i germanici, subentrando di fatto ai soldati imperiali (o quel che ne rimaneva) venissero a trovarsi in una situazione d'indubbio doppio vantaggio: come unici garanti dell'ordine (il loro) e come forza difficilmente contrastabile con le armi, essi poterono così imporre una pratica, quella del *salgamum*, senza peraltro incontrare resistenza, alcuna, ancor più con la legge dalla loro parte.

A questo proposito giova ricordare che il primo Editto riguardante il diritto non promulgato direttamente da un imperatore romano in occidente, ma da un barbaro fu l'EDICTUM THEODORICI, così chiamato perché fu appunto Teodorico, re degli Ostrogoti a farlo diventare legge vigente, in Roma nell'anno 500.

Pur se redatto sicuramente da esperti giuristi romani, l'editto risente del particolare momento politico ed istituzionale, pur raccogliendo leggi e consuetudini importanti come il Codice e le Novelle Teodosiane, il Codice Gregoriano, Ermogeniano e le Sentenze di Paolo, risulta legnoso e sembra creato apposta per evitare problematiche tra le parti, non andando a toccare le leggi barbariche che restavano ancora in vigore, pur permettendo al cittadino romano d'essere giudicato o d'utilizzare la legge in vigore fino ad allora.

Era insomma un documento più diplomatico che giuridico, e come abbiamo visto in precedenza la forza stava in chi usava l'apparato militare indubbiamente Teodorico, come sappiamo bene, non s'elevò mai alla dignità imperiale riconoscendo implicitamente una supremazia del regnante a Costantinopoli, in pratica determinò giuridicamente una dipendenza, anche se alle volte l'oscillazione pendeva sicuramente dal lato opposto.

Teodorico, infatti, si guardò ben dall'emanare costituzioni, ma solamente editti che giuridicamente erano una cosa assai diversa dal punto di vista istituzionale anche se poi in definitiva dal lato applicativo egli determinava una prassi da seguire ed a cui attenersi con scrupolo.

Questo motivo fa propendere per una diversa interpretazione della "luogotenenza" di Teodorico, infatti, anche nelle leggi imperiali spesso si nominano gli *edictum* e gli *edictalis* emessi dall'occidente quindi con valore senz'altro applicativo per l'intero territorio romano ed uno degli aspetti più importanti e sicuramente più innovativi contenuto nelle disposizioni dell'Editto rispetto alle tradizioni giuridiche romane e barbare era il divieto assoluto del duello, per la prima volta si faceva ufficiale menzione all'impossibilità di risolvere questioni personali in maniera diretta: il duello era quindi sanzionato pesantemente.

Ora, sappiamo che per l'epoca doveva essere qualcosa di veramente difficile da applicare compiutamente, ma l'aspetto che secondo noi interessa di più fu quello sociale perché per la prima volta eravamo di fronte a qualcosa che aveva un fondamento di grande civiltà, Teodorico, barbaro, aveva avuto un'intuizione grandissima e di portata immensa, indubbiamente troppo precoce per il modo di pensare del tempo.

No sappiamo se tale legge fu mai applicata, non s'ha notizia certa, resta comunque il fatto che già da quel tempo si poteva certamente risolvere i problemi in modo giuridico.

Il diritto civile non viene quasi per niente modificato e le cariche esistenti rimasero perfettamente nelle loro funzioni istituzionali ed amministrative riconoscendo pertanto l'alto valore che esse ancora propagavano con la loro forza d'impatto e le consuetudini che a loro facevano capo.

Teodorico nelle sue intenzioni voleva ristabilire una coesione ed una finalità d'intenti tra vinti e vincitori, cercando d'ovviare agli errori di Odoacre, così nel caso del giudizio d'un cittadino comune, accanto ad un comes, militare chiaramente goto chiamato a decidere sulla controversia, v'era un prudens, italico, esperto di diritto romano che lo aiutasse ad esprimere un giudizio equo.

Detto tutto questo ed evidenziato i reali meriti di Teodorico nel voler mantenere o cercare d'implementare le consuetudini (perché tali erano sostanzialmente) barbariche con le leggi romane vigenti comunque nei territori imperiali, non dobbiamo pensare a questo personaggio come un pedante esecutore dell'Imperatore orientale.

Egli emanava editti che erano in pratica vere e proprie leggi, nominava chi doveva reggere il consolato, chi era preposto alla magistratura, comandava l'esercito e con esso si poneva in netta indipendenza da chi governava a Costantinopoli, aveva una sua politica estera e non lesinava nulla per riorganizzare strutturalmente le terre che da lui dipendevano, in pratica la sua "luogotenenza" altro non era che una formalità burocratica a cui lui s'atteneva perché comprendeva la sua nullità come valore reale: il diritto e l'estrinsecazione della legge in occidente indubbiamente non avrebbe potuto trovare personaggio migliore in quell'epoca.

[Home Page Storia e Società](#)